

Infermieri Ssn

Sanitari, le ore di pronta disponibilità in regime flat

Trattamento al pari degli straordinari: tassazione agevolata al 5%

Le ore di pronta disponibilità degli infermieri pubblici si considerano straordinari soggetti a tassazione agevolata al 5%, mentre sono soggetti a tassazione ordinaria i compensi per prestazioni svolte in sede elettorale. Con la risposta a interpello 308/2025, pubblicata il 9 dicembre, l'agenzia delle Entrate ha parzialmente corretto il tiro rispetto al precedente interpello n. 272/2025, che aveva escluso dalla flat-tax entrambe tali tipologie di remunerazione.

La questione riguarda l'ambito di applicazione del regime di tassazione sostitutiva al 5% sui compensi per lo straordinario degli infermieri del Ssn, introdotto dall'articolo 1, commi 354 e 355, della legge di Bilancio 2025. La disposizione istitutiva si applica ai compensi per lavoro straordinario disciplinato dall'articolo 47 del Ccnl comparto sanità 2019-2021, erogati agli infermieri dipendenti dalle aziende

e dagli enti del Ssn: come in altre occasioni, dal puntuale richiamo di una specifica clausola del Ccnl, l'Agenzia ha ricavato l'esclusione di ogni altro emolumento contemplato da altri articoli del contratto collettivo.

Il problema nasce dal fatto che, in base al contratto vigente, le ore di pronta disponibilità (regolate dall'articolo 44 del Ccnl) vengono retribuite «a titolo di straordinario», ma presentano peculiarità che ne rendevano incerta la riconducibilità alla disciplina agevolativa. L'Agenzia ha quindi acquisito i pareri del ministero della Salute e dell'ufficio legislativo del ministro per la Pubblica amministrazione; entrambi i dicasteri hanno sottolineato che, a norma dell'articolo 47, comma 5, del contratto nazionale, il servizio per pronta disponibilità è computato ai fini del limite individuale di 180 ore annue di straordinario. Deve, quindi, prevalere una concezione oggettivo-funzionale dell'attività lavorativa: ogni prestazione resa oltre l'orario ordinario è qualificata e retribuita come lavoro straordinario e il legislatore, riferendosi all'articolo 47 come norma definitoria generale, ha inteso includere nell'agevolazione anche le ore di pronta disponibilità effettivamente svolte. Indiretta conferma viene anche dal fatto che nei lavori parlamentari i costi della misura sono stati stimati calcolando il minor gettito fiscale sull'intero monte

ore di straordinario del personale infermieristico, comprendendovi, quindi, anche le ore di pronta disponibilità.

Al contrario, i compensi per le prestazioni svolte in sede elettorale non sono disciplinati dal Ccnl di comparto, ma dall'articolo 119 del Testo unico elettorale: non sono quindi riconducibili alla nozione di lavoro straordinario di cui all'articolo 47 del contratto, non riguardano finalità della struttura sanitaria e non attengono alla prestazione infermieristica. Restano, quindi, soggette a tassazione ordinaria.

—Ma.Ta.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Vanno invece a tassazione ordinaria i compensi per prestazioni svolte in sede elettorale



Peso: 13%